


PROFESSIONE GEOMETRA

News professionali



02

2015



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

INDICE 02/2015

VITA DI CATEGORIA - PG.1

- RINNOVATA LA POLIZZA LONG TERM CARE CHE LA CIPAG OFFRE GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI
- FATTURAZIONE ELETTRONICA, L'OBLIGO RIGUARDA ANCHE TUTTI GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
- LA MANIFESTAZIONE DEI GEOMETRI
- GEOSPORT - CAMPIONATO DI CALCIO PER GEOMETRI E G.L.
- L'ESPERTO DELL'EDIFICIO SALUBRE IN FIERA A MODENA
- A MILANO IL CORSO ESPERTO EDIFICIO SALUBRE
- NOVARA: AL TRAGUARDO I NUOVI ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE

NEWS TECNICHE - PG.6

- VISURE CATASTALI E IPOTECARIE: AGGIORNATO IL SERVIZIO ON LINE
- VOLTURE CATASTALI: DISPONIBILE IL SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO ARCHIVI COMUNI URBANO E TERRENI
- MILLEPROROGHE, IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE
- LINEE VITA E DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO: NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO
- RESISTENZA AL FUOCO E EUROCODICE 2, NORME UNI EN 1365-2 E UNI EN 1992-2
- BONIFICA AMIANTO, INAIL PUBBLICA LE LINEE GUIDA GENERALI
- ARREDO URBANO, IN GAZZETTA I CRITERI AMBIENTALI MINIMI
- INQUINAMENTO ACUSTICO, LE LINEE GUIDA DELL'EEA
- DAL GSE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA RICHIESTA DELLA QUALIFICA DI SEU E SESEU

NEWS FISCALI - PG.14

- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: IVA 10% PER GLI INFISSI, MA AL NETTO DEL VALORE DEI "BENI SIGNIFICATIVI"
- RIPARTIZIONE DELLA SPESA DI RISTRUTTURAZIONE
- BONUS ARREDI: RITIRO DELL'USATO
- ACQUISTO PARQUET: ALIQUOTA IVA
- CREDITO D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI: IL DECRETO ATTUATIVO DEL D.L. 83/2014
- NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI
- ONERI DETRAIBILI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL 2015: LE NOVITÀ
- COSTRUZIONI, PRODUZIONE MATERIALI E SERVIZI PROFESSIONALI, NUOVI STUDI DI SETTORE IN ARRIVO
- INDICI PREZZI AL CONSUMO GENNAIO 2015

SENTENZE - PG.22

DAL WEB - PG.33

Errori Gravi da Evitare nella Posa del Cappotto Termico



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it professionegeometra@donnegeometra.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Gentilissime Lettrici e Lettori,

è una tradizione oramai piuttosto diffusa, che già all'inizio di Marzo si vedono dozzine di **mazzi di mimose** esposti nelle vetrine dei fiorai o venduti agli incroci dai venditori ambulanti. Esistono versioni molto romantiche e fantasiose sul perché si regali proprio la mimosa per la festa della donna, ma molte sono invenzioni e non hanno alcun fondamento di verità.



Certamente **Marzo è Donna**, si tinge di giallo come il sole luminoso e raccoglie le intenzioni con le parole più rilevanti sul ruolo della donna nella società.

Dalla celeberrima piazza di San Pietro, notevole esempio di architettura ed urbanistica barocca, dedicata all'omonimo santo, quotidiano punto d'incontro per migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo Papa Francesco ha affermato, *che "Le donne portano la vita e vedono oltre, ci trasmettono la capacità di vedere e di capire il mondo con occhi diversi, con cuore più creativo, più paziente e tenero"*.

Ha poi aggiunto: *"L'8 marzo è un'occasione per ribadire l'importanza delle donne e la necessità della loro presenza nella vita. Un mondo in cui sono emarginate è un mondo sterile"*. E ha concluso: *"Le donne ogni giorno cercano di costruire una società più umana e accogliente"*.



Il **Presidente della Repubblica**, ha ricordato che *"le donne sono il motore della società. Grazie donne, senza di voi L'Italia sarebbe più ingiusta"* ed ha permesso che l'ingresso al Quirinale fosse ornato da mimose e per l'occasione la guardia d'onore fosse composta da personale femminile del Corpo Forestale dello Stato.

Grandi affermazioni, pillole preziose per una comunicazione moderna, ma il vero problema rimane: **liberare la società da antichi stereotipi riguardanti i ruoli maschili e femminili, avvicinando sempre di più due realtà**

sicuramente diverse, ma imprescindibili.

Per raggiungere gli obiettivi, cioè una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario utilizzare il potenziale e i talenti delle donne in modo più ampio ed efficiente. **La formula della crescita economica oggi è: donne, lavoro, economia, fecondità.**

Questo anche negli Ordini professionali!

Recepire l'importanza delle "donne" nel processo continuo, permette di creare una rete economica sempre più forte, una comunità di scambio emotivo e pratico, una robustezza sociale che farebbe uscire dal tunnel di tante ingiustizie e povertà.

Le "donne" sono laboriose, produttive, tenaci, vere "operaie", che partecipano instancabili all'aumento del Pil. Non basta festeggiarle un giorno, ma permettere a quel **giallo intenso** di esprimersi ogni giorno.

Noi abbiamo voluto dipingere questo numero con la forza delle "donne", realizzando un opuscolo speciale **"L'Orgoglio di essere Donna Geometra"**, all'interno del quale sono riportate molte

testimonianze di colleghe, oltre alle iniziative salienti intraprese dall'Associazione Nazionale "Donne Geometra".

La **Categoria dei Geometri Italiani**, anche se con qualche resistenza iniziale ha saputo cogliere il **valore delle "donne"**, permettendo l'operatività a vantaggio di tutti. **L'Associazione che rappresentiamo è un sistema organizzato ambito, di cui molte altre Categorie professionali ne stanno imitando la conformazione, sostenuta dai vertici nazionali.** Ne sono l'esempio InGenio al femminile, che nell'intento di promuovere e valorizzare la figura femminile nel mondo del lavoro ingegneristico, ha ripetuto per il secondo anno consecutivo una manifestazione per *donne che lasciano il segno*. Oggi valorizzare le capacità relazionali, la creatività, la sensibilità sociale anche in una professione storicamente al maschile, permette di arruolare nuove leve, garantendo una maggiore ricchezza a tutti.

Il **"boom"** delle iscrizioni agli Istituti Tecnici CAT – da parte di studentesse, riaccende le speranze per una contribuzione certa a vantaggio di tutti. Gli economisti hanno diffuso un assioma: "l'utilizzo del valore della donna favorisce l'economia del Paese". **Aggiungiamo che l'esperienza diffusa delle "donne geometra", incita la tendenza a imitarle, facendo arruolare nuove matricole.**

Risultato:

più iscrizioni = maggiori contribuzioni = benessere economico della Cassa e dei Geometri tutti.

Con la vitalità con la quale è stato abbracciato il servizio a vantaggio della Categoria tutta, abbiamo reso ancora più incisivo questo numero, con dei vademecum di interesse riservati ai soci sul **Milleproroghe** e le **detrazioni fiscali del 65%, insieme ad altri dossier** e un opuscolo destinato a tutti – redatto dagli **Esperti in Edificio Salubre** già qualificati, per onorare il lavoro svolto nella formazione che apre sbocchi occupazionali e arricchisce la già spiccata professionalità del Geometra libero professionista.

Marzo è Donna!!!!



Buona lettura.....!!!

Noi della Redazione di "Professione Geometra"



VITA DI CATEGORIA

CASSA ITALIANA GEOMETRI: RATEIZZAZIONE PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 2015 E AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI



Quest'anno, per gli iscritti obbligatori, la CIPAG ha introdotto una nuova modalità online per pagare i contributi, consentendo di rateizzare l'importo in 10 rate, a partire da settembre 2015 fino a giugno 2016.

Sarà quindi possibile, per gli iscritti obbligatori, scegliere tra due alternative di pagamento per il 2015:

La prima, tramite delega F24, in unica soluzione o a rate, con stesse scadenze e modalità previste per i versamenti relativi ad Unico PF 2015 con possibilità di compensazione totale o parziale dei crediti erariali;

La seconda, quella appena introdotta, in 10 rate da attivare sul Portale dei pagamenti con scadenze da settembre 2015 fino a giugno 2016, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi di rateazione (4% su base annua), effettuando i relativi pagamenti a mezzo di bollettini di incasso postale domiciliato, ovvero con carta di credito. Per utilizzare questo nuovo servizio sarà necessario anticipare i dati reddituali da dichiarare nel modello Unico PF 2015 – Quadro RR – che comunque dovrà essere presentato entro la scadenza prevista. Questa agevolazione esclude la possibilità di compensare i crediti con l'erario con i contributi da versare a CIPAG.

PER CONSULTARE UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 2015 DOVUTA DAGLI ISCRITTI OBBLIGATORI, CORREDATO DA ALCUNI ESEMPI [CLICCA QUI](#)

Agevolazioni per i neoiscritti, praticanti e geometri che si riscriveranno nel corso del 2015:

Per il pagamento dei contributi CIPAG del 2015 c'è una novità, sia per i neoiscritti nel 2015 che per i praticanti e i geometri che si riscriveranno nel corso dell'anno corrente.

Il versamento contributivo può, infatti, essere **posticipato fino al 31 maggio 2016**, senza l'applicazione di oneri accessori, ma con i soli interessi di rateazione.

Come pagare, quindi? Le opzioni adesso sono due:

La prima, quella già esistente, tramite il Portale dei pagamenti, in unica soluzione o a rate, con un massimo di 6, più interessi da giugno a novembre 2015, utilizzando gli strumenti già presenti, compreso il modello F24.

La seconda, la novità, in 4 rate a partire da febbraio 2016 fino a maggio 2016, senza aggravio di oneri accessori e pagando interessi pari al 4% su base annua, utilizzando i bollettini precompilati che saranno inviati dalla CIPAG all'inizio del 2016 tramite PEC/mail.

PER CONSULTARE UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 2015 DOVUTA DAI NEOSCRITTI [CLICCA QUI](#)



RINNOVATA LA POLIZZA LONG TERM CARE CHE LA CIPAG OFFRE GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI

Dal 1° marzo 2015 la polizza Long Term Care (LTC), che la CIPAG offre gratuitamente a tutti gli iscritti, è stata rinnovata con il Gruppo Assicurativo "Poste Vita".

Il piano di copertura assicurativa si articola in 2 forme:

La Copertura Base, che prevede l'erogazione di una somma mensile garantita al professionista di 1.380 euro (sensibilmente incrementata rispetto alla somma mensile di 903 euro garantita dalla precedente copertura assicurativa in scadenza il 28 febbraio 2015).

La copertura facoltativa, con cui ogni iscritto, che già fruisce della Copertura Base, può, a titolo individuale e con onere a proprio carico, scegliere di aumentare la somma assicurata.

Con la copertura facoltativa si può, quindi, elevare la rendita mensile in caso di non autosufficienza stabilita dalla Copertura Base (€ 1.380), scegliendo tra tre opzioni, i cui premi, altamente competitivi sul mercato, sono legati all'età dell'assicurato.

E' possibile aderire o rinnovare l'adesione al piano di copertura aggiuntiva individuale dal 1° marzo 2015 al 1° giugno 2015.

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

FATTURAZIONE ELETTRONICA, L'OBBLIGO RIGUARDA ANCHE TUTTI GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

A decorrere dal prossimo 31 marzo l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche tutti gli Ordini e Collegi professionali.



Lo ha confermato il ministero dell'Economia e delle Finanze, che con una nota inviata alla Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha affermato che anche gli Ordini e Collegi professionali sono inclusi tra i destinatari delle disposizioni normative in materia di fatturazione elettronica, così come stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

LA NOTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI. In proposito, con la nota prot. n. 2176 del 27 febbraio 2015, il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati rende noto di essersi già attivato

per approfondire la problematica presso le sedi competenti, prendendo contatti con il Dipartimento delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia digitale.

Il CNGeGL riteneva che la disciplina in materia di fatturazione elettronica fosse applicabile esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, tra cui per legge non rientrano gli Ordini e i Collegi professionali.

Tuttavia, l'interpretazione già comunicata alla Federazione dei medici è stata confermata dal Mef con una nota informale pervenuta via e-mail lo scorso 24 febbraio (cui seguirà nota ufficiale) anche al Consiglio nazionale dei geometri.

PER SCARICARE LA NOTA DEL CNGeGL [CLICCA QUI](#)

GEOMOBILITIAMOCI – MANIFESTAZIONE A ROMA



Il 27 Febbraio u.s. si è svolta a Roma la manifestazione della **Rete delle Associazioni e dei Movimenti dei lavoratori autonomi**, alla quale hanno preso parte geometri, architetti, ingegneri, avvocati, giornalisti, archivisti, freelance, parafarmacisti, commercianti, professionisti atipici, parasubordinati e persino studenti. Una delegazione di geometri liberi professionisti è stata ricevuta presso la sede della Cassa per consegnare un

documento ai vertici nazionali. Nello stesso sono riportate: *“la riduzione dei contributi Cipag per i giovani iscritti per tutti gli altri la proporzionalità al reddito prodotto; l'adozione del nuovo regolamento professionale in sostituzione di quello vigente che risale al 1929; il dimezzamento delle indennità e dei gettoni per i consiglieri e presidenti Cipag e Cngegl nonché la riduzione numerica e dei costi degli organismi e dei comitati costituenti la governance della categoria”*.

Il gruppo dei geometri liberi professionisti di “Geomobilitati” si è poi unito agli “Archivisti in Movimento”, ingegneri, architetti, e geologi del “Comitato Professioni Tecniche” alla manifestazione promossa dall'Mga e dalla Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane (Fnpi) per l'equità fiscale e previdenziale.



GEOSPORT - CAMPIONATO DI CALCIO PER GEOMETRI E G.L.

Si terrà a Palermo il 18° Campionato di Calcio per Geometri e G.L. Liberi Professionisti. Sul sito www.geosport.it, sezione “calcio”, è disponibile tutta la modulistica relativa alla partecipazione al campionato di cui all'oggetto, in particolare:

- **il termine per l'iscrizione delle squadre è fissato al 31 marzo 2015;**

- il termine per le prenotazioni presso il Villaggio “Città del Mare” è fissato per il 31 marzo 2015, secondo le modalità descritte nella modulistica;

- il soggiorno è previsto dal pernottamento di sabato 30 maggio al pernottamento di venerdì 5 giugno
- le finali si faranno in notturna il venerdì affinché da sabato mattina atleti, accompagnatori e sostenitori possano provvedere al proprio rientro



L'ESPERTO DELL'EDIFICIO SALUBRE IN FIERA A MODENA

Il 14 e 15 FEBBRAIO 2015 si è svolta a Modena la terza edizione di RICOMINCIARE DA ME – LA FIERA DELLE OPPORTUNITA' E DEL LAVORO, nella splendida cornice del Foro Boario, un'area espositiva di 1.000 mq, sede di manifestazioni di successo rivolte al grande pubblico. E' intervenuta **Monica Mantovi** (Esperto in Edificio Salubre) per parlare delle malattie legate alle costruzioni e presentare la nuova figura professionale dell'Esperto in Edificio Salubre, con il vicepresidente dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra" Barbara Mazza.

A MILANO IL CORSO ESPERTO EDIFICIO SALUBRE

Si è aperto il 18 febbraio scorso il Corso di formazione professionale per gli Esperti in Edificio Salubre presso il **Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Milano**. Professionisti del settore tecnico arrivati anche dal Piemonte, Toscana, Liguria. La salubrità rimette i tecnici del costruito al centro dell'edilizia. Il Cresme ha stimato che entro il 2018 sono previsti interventi per il recupero del patrimonio edilizio già esistente, un volano per l'economia. Non si interverrà con i sistemi costruttivi noti, ma con standard di qualità tali da garantire sostenibilità, innovazione, salubrità, efficienza. Conoscere i nuovi materiali sani, tecniche costruttive nuove, tutelando la salute che non solo rappresenta un diritto riconosciuto, ma rappresenta una notevole spesa sanitaria pubblica saranno, solo alcuni degli aspetti che muoveranno la nuova edilizia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che i fabbricati costruiti fino agli anni 80 sono da risanare uno su tre. Quelli costruiti dal '90 ad oggi necessitano di interventi edilizi due su tre visto che il contenimento energetico ha originato mancate ventilazioni, causa di umidità, muffe, condense, che ogni anno fanno aumentare le malattie degli abitanti. Non solo è colpito il comparto residenziale ma anche quello scolastico e i luoghi di lavoro. L'Esperto in Edificio Salubre è un tecnico richiesto dalle normative europee, già recepite in Spagna, Germania, Francia, Austria, Svizzera. In Italia i primi professionisti qualificati sono i Geometri.



NOVARA: AL TRAGUARDO I NUOVI ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE

I nuovi Esperti in Edificio Salubre di Novara hanno raggiunto il traguardo. Dopo gli esami finali hanno ricevuto l'attestato di qualifica dell'Esperto in Edificio Salubre. Nuovo valore aggiunto per la Categoria dei Geometri Italiani.



ESPERTO EDIFICIO SALUBRE

Chi è l'Esperto in Edificio Salubre?

E' un tecnico competente conoscitore di nuovi sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell'uomo e dell'ambiente, in grado di individuare i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e presenti nell'impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare la qualità dell'aria, dell'igiene, della salubrità, e così via. La formazione del Geometra Esperto in Edificio Salubre, risponde alla normativa vigente e preserva dalle responsabilità civili e penali a cui è soggetto il libero professionista, una figura professionale nuova per la quale si stimano sbocchi operativi considerevoli, vista l'importanza sostanziale della materia.

CORSO "ESPERTO EDIFICIO SALUBRE" : Per ricevere informazioni sui prossimi corsi in programmazione, scrivere a espertocasasalubre@libero.it

PROFESSIONE GEOMETRA – APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO 2015



Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

Compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE (per scaricarla [CLICCA QUI](#)) ed **effettuare il versamento della quota annuale** di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti)

tramite:

- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**

- **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17



NEWS TECNICHE

VISURE CATASTALI E IPOTECARIE: AGGIORNATO IL SERVIZIO ON LINE

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i suoi servizi online. Chi utilizza i servizi telematici catastali e ipotecari troverà l'intera sezione del canale (raggiungibile all'indirizzo <http://assistenza.agenziaentrate.gov.it/>), aggiornata e ripensata per offrire agli utenti informazioni utili alla risoluzione di problemi relativi alla consultazione e all'aggiornamento on line delle banche dati ipotecaria e catastale.



I contenuti sono stati riorganizzati in base alle esigenze dei diversi destinatari: cittadini, professionisti e istituzioni. I primi potranno trovare utili indicazioni per risolvere le problematiche relative alla consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria e alle richieste di correzione dei dati catastali inesatti. In alcuni casi, come ad esempio, errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, è possibile richiederne la correzione nella banca dati del Catasto direttamente dal web, utilizzando il servizio online "Contact center".

I professionisti e le istituzioni, invece, potranno ricevere, sempre on line, assistenza sui servizi di consultazione ipotecaria e catastale (Sister), sui documenti utilizzati per aggiornare le banche dati catastali e di pubblicità immobiliare (Docfa, Pregeo e Adempimento unico), sulla richiesta di correzione dei dati catastali o sulla prenotazione di appuntamenti.



VOLTURE CATASTALI: DISPONIBILE IL SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO ARCHIVI COMUNI URBANO E TERRENI

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il software finalizzato alla presentazione su supporto informatico delle informazioni necessarie all'effettuazione delle **volture catastali**.

Di seguito le istruzioni specifiche:

Download del software

Il software della procedura ed il file di help sono compressi per facilitarne lo scarico. Decomprimere i file trasferiti utilizzando i programmi appositi.

Per predisporre l'ambiente del proprio PC allo scarico del prodotto è necessario:

creare sul proprio disco una directory in cui verrà scaricato il prodotto, ad es. c:\appoggio ;

copiare i seguenti file nella directory creata.

Voltura1.1.zip (5.076 Kbyte)

Voltura 1.1: Connessione analogica - zip - Voltura 1.1: Connessione ADSL - zip

Dopo la decompressione dei file, nella directory dove si sta operando, eseguire il file Voltura1-Windows-Setup.

La risoluzione consigliata, per un'ottimale visualizzazione degli schermi della procedura, è 800 x 600 pixel

Archivi comuni urbano e terreni

E' necessario creare sul proprio disco una directory in cui verrà scaricato il prodotto, ad esempio "c:comuni"; decomprimere il file e con gli archivi così ottenuti ricoprire quelli esistenti nella directory di installazione della procedura Voltura.

Archivio comuni catasto urbano

ark comurb - Connessione analogica - zip

ark comurb - Connessione ADSL - zip

in data 03/03/2015 sono stati pubblicati gli archivi aggiornati per la provincia di LECCE

in data 23/02/2015 sono stati pubblicati gli archivi aggiornati per le province di PORDENONE e UDINE

Archivio comuni catasto terreni

ark comter - Connessione analogica - zip

ark comter - Connessione ADSL - zip

in data 03/03/2015 sono stati pubblicati gli archivi aggiornati per le province di BERGAMO e LECCE

in data 23/02/2015 sono stati pubblicati gli archivi aggiornati per le province di PORDENONE e UDINE

Tracciati record

In questa sezione è possibile scaricare il file compresso contenente i nuovi tracciati record di Voltura 1.1, salvati in formato RTF.

Tracciati-Voltura1.1.zip (8 KByte)

Tracciati Voltura 1.1: Connessione analogica - zip - Tracciati Voltura 1.1: Connessione ADSL - zip



MILLEPROROGHE, IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.49 del 28 febbraio 2015, è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

In vigore dal 1° marzo 2015, la legge di conversione del Milleproroghe contiene, oltre a misure quali ad esempio il prolungamento per il 2015 del vecchio regime dei minimi e l'innalzamento al 20% fino al 31 dicembre 2015 dell'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore anche proroghe di termini nelle seguenti materie: pubbliche amministrazioni, giustizia amministrativa, sviluppo economico, competenze del Ministero degli interni, beni culturali, istruzione,

sanità, infrastrutture e trasporti, ambiente, economia e finanze, interventi emergenziali, regime fiscale per energie da fonti rinnovabili, federazioni sportive nazionali, contratti di affidamento di servizi.

TUTTE LE NOVITA' NELLO SPECIALE REDATTO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA E RISERVATO AI SOCI

LINEE VITA E DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO: NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO



Chiarimenti su dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto arrivano dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale) con la **Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015.**

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti avanzate dagli operatori del settore delle costruzioni, il Ministero ha spiegato che ci sono due tipi di dispositivi di ancoraggio.

I primi seguono il lavoratore e non sono installati in modo permanente, ma sono amovibili e trasportabili. Si tratta dei cosiddetti Dispositivi di protezione individuale (DPI), che devono presentare una serie di caratteristiche, come essere portati in loco e messi in opera dal lavoratore, per poi essere rimossi dal lavoratore stesso. Questo tipo di dispositivi deve essere conforme al D.lgs. 475/1992 e avere la marcatura CE.

I secondi, al contrario, sono fissi e al termine dei lavori restano nella struttura anche se possono presentare alcune componenti rimovibili perché avvitate ad un supporto. In questo caso non è richiesta la marcatura CE. I dispositivi devono essere considerati prodotti da costruzione e rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento europeo 305/2011.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

RESISTENZA AL FUOCO E EUROCODICE 2, NORME UNI EN 1365-2 E UNI EN 1992-2

È stata pubblicata in lingua italiana la norma tecnica UNI EN 1365-2, che ritira e sostituisce la UNI EN 1365-2:2002. La norma si occupa delle prove di resistenza al fuoco per elementi portanti e, in particolare, di solai e coperture, specificando un metodo per valutare la resistenza dei solai e delle coperture esposte al fuoco. La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.



La commissione tecnica Ingegneria strutturale ha pubblicato in italiano la norma UNI EN 1992-2 (Eurocodice 2) in materia di progettazione e dettagli costruttivi delle strutture di calcestruzzo. La norma stabilisce i criteri per la progettazione strutturale dei ponti la cui struttura è stata realizzata con calcestruzzo armato o precompresso.

BONIFICA AMIANTO, INAIL PUBBLICA LE LINEE GUIDA GENERALI

In merito alla corretta gestione delle attività di bonifica nei SIN contaminati da amianto, Inail ha pubblicato le **Linee Guida Generali da adottare durante le attività di bonifica da amianto nei Siti da Bonificare di Interesse Nazionale**.

Esse sono state elaborate sulla base delle numerose esperienze acquisite con l'avanzamento degli interventi già



realizzati, dei numerosi pareri tecnici emessi e del confronto in riunioni tecniche e Conferenze di Servizi (nazionali e locali) con le Autorità di controllo regionali, sentiti altresì i massimi esperti italiani del settore.

I criteri generali presenti nella Guida possono essere adottati nei singoli SIN in modo puntuale qualora attinenti alla specifica previsione progettuale approvata per il sito.

Nello specifico, in ambienti out-door per i quali non sia possibile realizzare confinamenti statici si dovranno adottare i seguenti parametri:

Delimitare l'area di intervento di bonifica ed impedirne l'accessibilità ai non addetti ai lavori;

Durante le fasi di bonifica dovranno essere effettuati monitoraggi ambientali quotidiani all'interno dell'area di bonifica delimitata. Le modalità di campionamento ed analisi consigliate, con la finalità di stabilire criteri univoci, sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 l/min, almeno 3000 litri campionati, filtri in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al MOCF. I risultati dovranno essere disponibili entro le 24 ore successive al campionamento. I limiti delle soglie di preallarme ed allarme sono rispettivamente di 20 e 50 ff/l. Qualora le analisi dei filtri dimostrino il superamento delle soglie di preallarme ed allarme andranno adottate le misure cautelative indicate dal D.M. 6/9/94. Inoltre, nel caso di preallarme sarà necessario avvertire entro le 24 ore l'ASL e l'ARPA, mentre nel caso di allarme sarà necessario avvertire detti Enti immediatamente.

Qualora sia presente all'interno del SIN una ulteriore area di cantiere out-door esterna all'area di bonifica delimitata, anch'essa recintata ed inaccessibile, che involuppa l'area di cantiere e bonifica, dovranno essere effettuati monitoraggi ambientali. Le modalità di campionamento ed analisi consigliate, con la finalità di stabilire criteri univoci, sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 l/min, almeno 3000 litri campionati, filtri in policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al SEM. La frequenza di detti campionamenti andrà stabilita da parte delle autorità di controllo locali (ASL e ARPA). I limiti delle soglie di preallarme ed allarme sono rispettivamente di 1 e 2 ff/l. Qualora le analisi dei filtri dimostrino il superamento delle soglie di preallarme ed allarme andranno adottate le misure cautelative indicate dal D.M. 6/9/94. Inoltre, nel caso di preallarme sarà necessario avvertire, dal momento

del risultato delle analisi, entro le 24 ore l'ASL e l'ARPA, mentre nel caso di allarme sarà necessario avvertire detti Enti immediatamente.

Al fine di abbattere la polverosità, è possibile utilizzare apparecchiature per la nebulizzazione di vaste aree quali il fog cannon con acqua non additivata da incapsulanti.

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA [CLICCA QUI](#)

ARREDO URBANO, IN GAZZETTA I CRITERI AMBIENTALI MINIMI



Con il decreto 5 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo, il ministero dell'Ambiente ha adottato i criteri ambientali minimi per i prodotti/servizi "Acquisto di articoli per l'arredo urbano", ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 che prevede l'emanazione dei "Criteri Ambientali Minimi" per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione).

In relazione a quanto indicato al punto 4.5 "obiettivo nazionale" della Revisione 2013 del Piano, l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 2015, la quota del 50% di appalti "verdi" sul totale degli appalti pubblici aggiudicati per la fornitura di articoli di arredo urbano. La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

MONITORAGGIO. Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, le stazioni appaltanti devono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dall'Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi.

I criteri ambientali minimi verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica, del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati all'analisi dei fabbisogni per tale categoria merceologica utile a razionalizzare gli acquisti e promuovere le soluzioni a minori impatti ambientali, la normativa ambientale e le norme tecniche di riferimento.

COSA SI INTENDE PER "ARTICOLI DI ARREDO URBANO". A titolo esemplificativo per articoli di arredo urbano si intendono: panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco e le strutture ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, steccati, bagni chimici, contenitori per la raccolta dei rifiuti, tappeti per parchi giochi, accessori per piste ciclabili, attraversamenti pedonali, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico. I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, le campane per la raccolta del vetro sono esclusi dal documento.

SPECIFICHE TECNICHE. Ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, una fornitura di articoli di arredo urbano è "verde" se è conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione "specifiche tecniche". Tali criteri costituiscono il riferimento per le

stazioni appaltanti che vogliono ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "Ogniqualevolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto"omissis"...., della tutela ambientale".

CRITERI PREMIANTI NELLE GARE. Le stazioni appaltanti sono inoltre invitate ad utilizzare anche i criteri "premianti" qualora aggiudichino la gara all'offerta economicamente più vantaggiosa e a descrivere l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali nella procedura di gara, indicando nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

Per ogni criterio ambientale è indicata una "verifica" ovvero:

- la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto
- ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Si demanda all'amministrazione aggiudicatrice l'esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l'esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stessa di collegare l'inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

PER SCARICARE IL DECRETO [CLICCA QUI](#)

INQUINAMENTO ACUSTICO, LE LINEE GUIDA DELL'EEA


L'Agenzia europea per l'ambiente (EEA) ha pubblicato lo studio "Good practice guide on quiet areas", che fornisce indicazioni e raccomandazioni per identificare e proteggere le zone tranquille individuate per tutelare i cittadini dagli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale.

In base alla Direttiva del 2002, una zona tranquilla non è necessariamente silenziosa, quanto piuttosto non toccata da suoni indesiderati o nocivi prodotti da attività umane, tant'è vero che alcuni tipi di rumore, come il suono dell'acqua corrente o il canto degli

uccellini, sono generalmente percepiti come piacevoli, ciò significa che non è possibile definire una zona tranquilla solo dai decibel rilevati. Quando si pensa all'inquinamento acustico spesso viene in mente la musica ad alto volume o l'abbaiare di un cane, invece, nella maggior parte dei casi, i problemi di salute reali sono causati da esposizione a lungo termine al rumore da traffico stradale, ferrovie, aeroporti e industria, per questo le zone tranquille sono importanti perché possono fornire sollievo dal rumore e migliorare la qualità della vita.

La Direttiva riconosce la necessità di prevenire o ridurre i livelli di rumore ambientale che possano influenzare negativamente la salute umana, tra cui il fastidio e i disturbi del sonno, sottolineando anch'essa la necessità di preservare "la qualità acustica ambientale laddove è buona" e nonché di tutelare le zone

Figure 3.1 Model of relationship between sound-pressure levels and perceived acoustic quality of green areas



Source: Adapted from Nilsson, 2007b.

tranquille. A tal fine gli Stati membri devono elaborare delle mappe acustiche strategiche in grado di permettere la determinazione globale dell'esposizione al rumore in una data zona esposta a varie sorgenti di rumore e la definizione di previsioni generali per questa zona.

Purtroppo però la Direttiva non offre sempre un'interpretazione univoca su cosa sia un'area a basso

Map 8.1 Sample noise map for road traffic L_{road} Dublin



Source: Dublin City Council, 2012.

inquinamento acustico lasciando un'ampia discrezionalità di lettura che ha portato, nel corso del tempo, gli Stati membri ad attuare strategie totalmente diverse in materia di protezione delle zone individuate.

Per questo, nel 2012, il Parlamento europeo ha pubblicato lo studio **“Towards A Comprehensive Noise Strategy”** [\(CLICCA QUI PER SCARICARLO\)](#) in cui sono formulate raccomandazioni per lo sviluppo di una strategia sul rumore più omogenea.

Parallelamente, questa debolezza strutturale nella normativa ha condotto ad un intensificarsi degli studi in questo campo (es. ricerche su come le

persone percepiscono l'ambiente acustico), e diversi Stati membri hanno avviato o implementato le politiche a tutela delle aree silenziose, così che attualmente vi è senz'altro molta più conoscenza ed esperienza sulla materia rispetto a quando fu pubblicato il “Green paper”.

L'EEA con questo rapporto ha voluto raccogliere, ordinare e ridistribuire questa conoscenza per un uso più ampio, fornendo raccomandazioni basate su esempi di buone pratiche attuate nella valutazione e nella gestione delle aree tranquille in Europa perché, comprensibilmente, ciò che va bene per un luogo può non essere adeguato per un altro.

[PER SCARICARE LO STUDI EEA CLICCA QUI](#) (in lingua inglese)

DAL GSE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA RICHIESTA DELLA QUALIFICA DI SEU E SEESEU



Il GSE ha pubblicato sul proprio sito le Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di Sistema Efficiente di Utente (SEU) e di Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utente (SEESEU), per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, in linea con quanto previsto dall'art. 24, comma 24.2 del "Testo

integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo".

Il conseguimento della qualifica di Sistema SEU – SEESEU (A-B-C) prevede per gli operatori l’esonero parziale dal versamento di alcune componenti tariffarie applicate sull’energia elettrica consumata all’interno del Sistema e non prelevata dalla rete elettrica.

Le regole, si legge nel Documento, definiscono le modalità e le informazioni necessarie al rilascio della qualifica di SEU e di SEESEU (A-B-C) da parte del GSE, secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, descrivendo:

- le modalità di richiesta, il procedimento di valutazione e la comunicazione degli esiti della qualifica SEU/SEESEU esclusivamente per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- le modalità di comunicazione delle modifiche in esercizio realizzate

Il Documento è diviso in 5 capitoli:

"Quadro generale"

“Criteri per il rilascio della qualifica e benefici tariffari: i destinatari” sono descritti i Sistemi oggetto di qualifica da parte del GSE e i benefici derivanti dal riconoscimento di tali qualifiche;

“Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta di qualifica” sono evidenziati alcuni aspetti fondamentali per una corretta presentazione della domanda di qualifica, oltre ai dati e alla documentazione necessaria per richiedere la qualifica SEU o SEESEU

“Procedimento di qualifica dei SEU o SEESEU” sono illustrate le modalità di comunicazione dell’esito della richiesta di qualifica e le modalità di gestione delle eventuali integrazioni documentali e del preavviso di rigetto

“Modifiche apportate ad un SEU/SEESEU successivamente alla richiesta di qualifica” vengono offerte alcune precisazioni in merito alle tempistiche di comunicazione delle modifiche in esercizio dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) qualificati come SEU/SEESEU (A-B-C) e le conseguenze legate ad eventuali mancate comunicazioni di modifiche del Sistema qualificato

A partire da oggi è possibile presentare le richieste di qualifica SEU e SEESEU mediante l’applicazione informatica “SEU” disponibile sull’**Area Clienti** del GSE.

PER SCARICARE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA (SEU) E DI SISTEMA ESISTENTE EQUIVALENTE AI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SEESEU) [CLICCA QUI](#)



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: IVA 10% PER GLI INFISSI, MA AL NETTO DEL VALORE DEI "BENI SIGNIFICATIVI"

Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione su immobili abitativi. In particolare, ha precisato che l'agevolazione con Iva al 10%, prevista per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa, va calcolata al netto del valore dei "beni significativi", tra i quali rientrano gli infissi. Per l'Agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente elencati i "beni significativi", tra i quali, appunto rientrano proprio gli infissi.

Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad un contratto di cessione di posa in opera o di appalto. A questi prodotti, quindi, l'aliquota IVA del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi beni. Il limite del valore va determinato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, individuato nel corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei "beni significativi", mentre sia quello delle materie prime e semilavorate sia degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori non va determinato autonomamente in quanto confluisce nel valore della manodopera.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

RIPARTIZIONE DELLA SPESA DI RISTRUTTURAZIONE

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione (articolo 16-bis del Dpr 917/1986). Sulla base di tale presupposto, può usufruire della detrazione anche il soggetto non indicato nella documentazione, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest'ultimo (circolare 20/E del 2011). L'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con tale annotazione. Non è, pertanto, possibile modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta (paragrafo 4.1 della circolare 11/E del 2014).



BONUS ARREDI: RITIRO DELL'USATO

Il "bonus arredi" spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione agevolati con la detrazione d'imposta del 50%, fino a un limite massimo di 10mila euro per unità immobiliare. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati (circolare 29/E del 2013). Non rientrano, invece, le spese per il ritiro e lo

smaltimento dei vecchi mobili.

ACQUISTO PARQUET: ALIQUOTA IVA

L'iva agevolata al 10%, in occasione di interventi di recupero edilizio, è prevista solo per i beni finiti ovvero per i beni che, pur venendo incorporati nell'immobile, non perdono la loro individualità. L'acquisto del parquet, pur se di tipo flottante, non rientra tra i beni finiti e deve, pertanto, essere assoggettato all'aliquota Iva ordinaria. Tale tipo di pavimento, infatti, anche se può essere messo in posa senza l'uso di collanti, una volta smontato, non è un bene dotato di una propria autonomia e funzionalità (risoluzione n. 71/2012).



CREDITO D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI: IL DECRETO ATTUATIVO DEL D.L. 83/2014

Il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, ha reso nota la bozza del decreto che, in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 10 del D.L. 83/2014 (cosiddetto "art bonus", convertito in legge dalla L. 106/2014), attua le disposizioni in tema di agevolazioni per interventi edilizi finalizzati a favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive.



Si ricorda in proposito che l'articolo 10 citato ha introdotto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per:

- gli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del D.P.R. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- gli interventi di efficientamento energetico;
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.

Il credito d'imposta è riservato alle imprese alberghiere esistenti alla data del 01/01/2012. Si rinvia per ogni approfondimento all'articolo "DL "art bonus" 83/2014: le misure su beni culturali e paesaggio dopo la conversione in legge"

Gli aspetti demandati al decreto attuativo in corso di emanazione, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono i seguenti:

- tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
- specifiche tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelle sopra indicate;
- procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;
- soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
- procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Quanto alla tipologia di esercizi interessati, il provvedimento precisa che si intende per *"struttura alberghiera"*: *"una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi d'albergo, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali"*.

PER SCARICARE LO SCHEMA DEL DECRETO [CLICCA QUI](#)

NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI

L'articolo 13 D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha sostituito l'art.38-bis d.P.R. n.633/72, innovando significativamente la disciplina riguardante l'esecuzione dei rimborsi Iva.

Con la Circolare n.32/E del 30 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali in merito alle nuove disposizioni. Le modifiche introdotte, che hanno la finalità di semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi Iva in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea, sono entrate in vigore lo scorso 13 dicembre 2014.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo art.38-bis si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (13 dicembre 2014).

Le novità di maggior rilievo riguardano:

- **l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale (DR Iva) o istanza trimestrale (modello TR);**
- **la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o**

sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;

• **la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.**

Rimborsi di importo fino a 15.000 euro

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000 ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (si richiama in tal senso la medesima interpretazione già fornita in relazione al vecchio limite dei 5.164,57 euro con la Risoluzione n.165/E/00).

Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (per i casi non ritenuti a rischio)

L'Agenzia delle Entrate, in relazione ai rimborsi eccedenti il limite dei 15.000 euro, ha precisato che:

- il contribuente che non intende apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) unitamente alla dichiarazione sostitutiva può comunque decidere di presentare apposita garanzia;
- l'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva;
- l'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l'importo del credito Iva in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro.

Con le nuove disposizioni, quindi, anche per la richiesta di rimborso del credito trimestrale emergente dal modello TR sarà necessario apporre su tale istanza il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) unitamente alla dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di notorietà (art.47 d.P.R. n.445/00)

Come già detto, oltre ad apporre il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa), il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti:

- requisito di solidità patrimoniale:** che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto Circolare mensile per l'impresa FEBBRAIO 2015 4 alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- requisito di continuità aziendale:** che non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- requisito di regolarità contributiva:** che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata. Ai fini del computo dell'anno precedente di cui alla lettera b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. In sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva o nel modello Iva TR. Viene infine chiarito che, qualora nella dichiarazione o nell'istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Le situazioni di rischio con obbligo di garanzia

Il comma 4 del nuovo art.38-bis d.P.R. n.633/72 prevede che i rimborsi d'importo superiore a 15.000 euro siano necessariamente eseguiti previa presentazione della garanzia quando richiedi:

a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all'art.25 D.L. n.179/12

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Si segnala, infine, che la nuova norma anticipa la decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi, data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo faceva invece riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione). Ci si dovrebbe quindi attendere un'accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.



ONERI DETRAIBILI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL 2015: LE NOVITÀ

Sul sito dell'**Agenzia delle Entrate** sono stati pubblicati sia i **modelli** che le relative **istruzioni** relative alle **dichiarazioni 730/2015 ed Unico persone fisiche/2015**.

In tema di **oneri detraibili** e **deducibili**, tali documenti riflettono le modifiche legislative che sono intervenute nel corso dell'anno passato. In materia di oneri detraibili si ritiene siano di particolare interesse per il contribuente le seguenti novità.

Premi assicurativi

Il Testo Unico delle Imposte dirette prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda dovuta dal contribuente un importo pari al 19% delle spese che sono state sostenute per i premi assicurativi relativamente a contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente del contribuente stesso, da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Per l'anno 2013 tali oneri erano detraibili nel limite di € 630 e dovevano essere indicati nei righi da E8 a E12, con il codice "12" nel caso di compilazione del Modello 730/2014 ovvero nei righi da RP8 a RP14, sempre con il codice "12", nel caso in cui si dovesse compilare il Modello Unico PF 2014. Per l'anno 2014 il legislatore ha introdotto alcune modifiche e per tali premi assicurativi sono ora previsti due distinti limiti di detraibilità:

- i **premi** derivanti da **contratti di assicurazione** che hanno come oggetto il **rischio di morte** o di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% (per quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 2001) ed i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti che utilizzino il contratto stesso come garanzia nel periodo di durata minima, stipulati o rinnovati fino al 2000) sono detraibili per un importo non superiore ad € 530;
- i **premi** derivanti da **contratti di assicurazione** aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14, ma al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Di conseguenza sono state anche modificate le modalità con cui devono essere indicati tali oneri nell'ambito del Modello 730/2015 e del Modello Unico PF 2015: le somme da portare in detrazione andranno indicati rispettivamente nei righi da E8 a E12 (per quanto riguarda il Modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 con il codice 36 i primi, nei medesimi righi ma con il codice 37 i secondi.

Erogazioni liberali alle ONLUS

Rispetto all'anno 2013, è stata incrementata, passando dal 24% al 26%, la percentuale di detraibilità relativamente alle erogazioni liberali effettuate in favore delle ONLUS, mentre ha trovato conferma l'ammontare della spesa massima agevolabile, che è pari ad € 2.065. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo delle erogazioni liberali effettuate in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o da eventi straordinari. Sono rimaste invariate le modalità che devono essere seguite per indicare tali oneri, che andranno identificati con il codice "41". Le somme detraibili devono essere riportate nei righi che vanno da E8 a E12 del Modello 730/2015 o nei righi da RP8 a RP14 del Modello Unico PF 2015.

Erogazioni liberali a favore di partiti politici

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle organizzazioni partitiche iscritte nella prima sezione del registro nazionale di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 149/2013 (consultabile sul sito www.parlamento.it) e dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino

iscritti al registro e ammessi ai benefici, è prevista, con decorrenza a partire dall'anno 2014 la possibilità di detrarre il 26% relativamente ad importi che siano ricompresi tra € 30 ed € 30.000. Rispetto all'anno d'imposta precedente è stata incrementata la misura ammissibile della detrazione (che era prevista essere pari al 24%) e delle somme detraibili (la detrazione era prevista per importi che fossero ricompresi tra € 50 ed € 10.000). Risultano essere rimaste invariate le modalità con cui indicare tali oneri, che dovranno essere identificati con il codice "42" e riportati nei righe che vanno da E8 a E12 del Modello 730/2015 e nei righe da RP8 a RP14 del Modello Unico PF 2015.

Sono state poi introdotte poi due nuove detrazioni: la detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale e la detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani.

Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

L'agevolazione è accessibile ai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali [2] adibiti ad abitazione principale. La detrazione è pari a:

- € 900, se il reddito complessivo del contribuente non è superiore ad € 15.493,71;
- € 450, se il reddito complessivo del contribuente non è superiore ad € 30.987,41.

La **detrazione** in parola dovrà essere indicata nel rigo E71 del Modello 730/2015 ovvero nel rigo RP71 del Modello Unico Persone fisiche. Il codice di identificazione da utilizzare in entrambi i casi è "4".

Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, regolarmente iscritti nella previdenza agricola, di età non superiore a 35 anni viene prevista la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta una somma pari al 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli. La suddetta detrazione del 19% spetta entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di € 1.200 annui (pertanto l'importo massimo del canone annuo che può essere indicato è pari ad € 6.318,00).

Inoltre si prevede che:

- la redazione del **contratto di affitto** deve avvenire in forma scritta;
- i **terreni agricoli locati** devono essere diversi da quelli di proprietà dei genitori.

L'importo della spesa sostenuta dovrà essere indicato al rigo E82 del Modello 730/2015 o nel rigo RP73 del Modello Unico PF 2015.

COSTRUZIONI, PRODUZIONE MATERIALI E SERVIZI PROFESSIONALI, NUOVI STUDI DI SETTORE IN ARRIVO

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento del 23 febbraio 2015 che contiene, all'allegato 1, l'elenco completo dei 70 studi di settore da revisionare e applicabili a partire dal periodo d'imposta 2015.

Il programma di revisione risponde all'intento di mantenere nel medio periodo la capacità degli studi di rappresentare la realtà economica cui si riferiscono. La Legge n. 146/1998 prevede, infatti, che questi strumenti siano rivisti, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o dalla loro ultima revisione.

VG69U	(primo anno di applicazione 2012)
	39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
	41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
	42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
	42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
	42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie
	42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
	42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
	42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche
	42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
	43.11.00 - Demolizione
	43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
	43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni

COSTRUZIONI, PRODUZIONE MATERIALI E SERVIZI PROFESSIONALI.

Dei 70 studi da rivedere, 26 sono relativi al settore dei servizi, 12 a quello delle manifatture, **altri 12 ad attività professionali** e 20 al commercio. In particolare, il provvedimento stabilisce che l'evoluzione dello studio VG87U riguarderà anche l'“Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale”, mentre lo studio VG82U toccherà sia la “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” sia l'“Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, svolte in forma di lavoro autonomo”.



INDICI PREZZI AL CONSUMO GENNAIO 2015

Nel mese di gennaio 2015, l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta sul valore **di 106,5**, diminuendo dello 0,5% rispetto al mese precedente e dello 0,7% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Di conseguenza, il **coefficiente per rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR)** accantonato al 31 dicembre 2014, spettante ad un dipendente che cessa il proprio rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15/01/2015 al 14/02/2015 è pari a **0,12500%**.



SENTENZE

SE GLI EDIFICI COSTRUITI IN ADERENZA HANNO SAGOME DIVERSE, LA PARTE ECCEDENTE DEVE ESSERE ARRETRATA

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 4155 del 2 marzo 2015

In tema di distanze, la scelta del perveniente di costruire lungo la linea di confine è definitiva. Il vicino può dunque successivamente costruire in aderenza, seguendo la linea del fabbricato precedentemente costruito, ma se la larghezza del secondo edificio si estende oltre, lungo la linea di confine non edificata, questa parte del fabbricato deve essere arretrata alla distanza legale.

NORMATIVA ANTISISMICA E IRRILEVANZA DEI MATERIALI UTILIZZATI E NATURA DELLE OPERE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 3947 del 28 gennaio 2015

Per la disciplina antisismica la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica. Altrettanto inconferente è la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità

OPERE DI SCAVO AD USO DIVERSO DALL'AGRICOLO, NECESSARIO IL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 4916 del 3 febbraio 2015

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ribadito che "le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio" (cfr., Sez.3, n. 8064 del 2/12/2008, P.G. in proc. Dominelli ed altro, Rv.242741).

Nel caso affrontato un cittadino ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di conferma della sentenza del Tribunale di condanna per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a) e 146 e 181, comma 1 bis, del d. lgs. n. 42 del 2004 (capo b) in relazione alla realizzazione di un piazzale mediante sbancamento a monte e riporto a valle del terreno in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Secondo la Cassazione la sentenza impugnata “ha correttamente argomentato, traendone logica conferma dall'avvenuta presentazione, con esito negativo, di richiesta di permesso a costruire un manufatto, come si versi in presenza di lavori di scavo e di sbancamento finalizzati ad edificazione di annesso agricolo e dunque, appunto, di manufatto, e non, invece, ad attività di coltivazione (la cui natura non è stata neppure specificata dal ricorrente), stante anche la conformazione del terreno”.

Inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente “richiamato, con riguardo alla pretesa mancata considerazione dell'ordinanza comunale secondo cui, come affermato in ricorso, sarebbe stata necessaria una mera richiesta di inizio attività, il principio di autonomia delle valutazioni adottate in sede giurisdizionale rispetto a quelle dell'autorità amministrativa con le sole previsioni derogatorie tassativamente previste dalla legge” (cfr., Sez.3, n. 22823 del 26/02/2003, Barbieri, Rv. 225293).

In ragione della finalizzazione dello scavo ad usi diversi da quelli agricoli, la Corte d'Appello ha poi correttamente escluso l'applicabilità del disposto dell'art. 149, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 42 del 2004 che implica proprio l'essenziale presupposto di attività agro-silvo-pastorale.

La suprema Corte ricorda che “anche gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, laddove comportano un'alterazione permanente dell'assetto territoriale, richiedono la preventiva autorizzazione di legge, atteso che gli stessi assumono, in forza di ciò, la natura di opera civile” (cfr., Sez. 3, n. 2950 del 12/11/2003, Pizzolato ed altro, Rv. 227395).

Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.

VOLUMI EDILIZI, QUALI SOFFITTE, STENDITOI E LOCALI DI SGOMBERO NON POSSONO RITENERSI “TECNICI”

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza. 357 del 27 gennaio 2015

Volumi edilizi, quali soffitte, stenditoidi e locali di sgombero che, come ha chiarito la giurisprudenza, non possono ritenersi “tecnici”, poiché in tale nozione rientrano solo i volumi destinati agli impianti tecnici strettamente necessari per consentire i servizi indispensabili all'abitazione (riscaldamento, impianti elettrici ed idraulici, ecc). Per la stessa ragione non possono essere accolte le censure che sostengono come in detta categoria possano essere inseriti il sottotetto realizzato ad uso locale deposito ed il locale uso lavanderia.

DIRITTO AL PANORAMA: L'ABUSO EDILIZIO CHE OSTACOLA L'ARIA DEVE RISARCIRE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 362 del 27 gennaio 2015

Il **panorama** è un diritto: per cui, quando non è più possibile abbattere il manufatto abusivo, costruito in spregio delle norme urbanistiche, sarà necessario corrispondere un generoso **indennizzo** a chi perde il diritto all'aria e alla vista. Senza contare il deprezzamento del valore dell'immobile che ha perso la veduta sul panorama.

Non è più possibile **demolire** la sopraelevazione che toglie l'affaccio paesaggistico al vicino? Non è detto che questi debba tornare a casa senza che le proprie ragioni trovino una benché minima soddisfazione. Difatti, gli spetta quantomeno un **indennizzo** per la vista oscurata dal "mostro" edilizio.

La perdita di aria e luce che scaturisce dalla costruzione realizzata contro legge deve essere risarcita tenendo conto di due parametri individuati dalla giurisprudenza:

- il **pregio per il panorama** di cui gode l'appartamento e che è riconosciuto dal mercato immobiliare
- e il **deprezzamento commerciale dell'immobile** conseguente al venir meno della panoramicità.



RESTAURO CONSERVATIVO DI IMMOBILI: LA CASSAZIONE 'METTE I PALETTI'

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1978 del 16 gennaio 2015

Con la sentenza n. 1978/2015, la Corte di Cassazione interviene a fissare qualche "paletto" circa la definizione delle opere di "risanamento e restauro conservativo" (quelle che

non abbisognano di provvedimenti di concessioni), statuendo il principio per cui 'nella categoria possono essere ricompresi **solamente i lavori di recupero abitativo**, che pur apportando un consolidamento o rinnovo di elementi costitutivi, conservino comunque le preesistenti strutture, rispettandone tipologia, forma e struttura'.

In particolare, il caso di specie, che coinvolgeva tanto la normativa nazionale quanto quella della Regione Sicilia, riguardava un immobile **destinato in maniera non precaria ad uso abitativo** sul quale erano stati creati tre vani, una cucina ed un servizio igienico e realizzati muri in cemento armato con sottofondazione con travi di calcestruzzo.

A dire dei supremi giudici, tali caratteristiche impediscono di classificare l'opera come appartenente al novero delle 'manutenzioni straordinarie' e dei 'restauri conservativi', così come definiti dall'art. 20, comma 1, lett. c), della legge regionale della Sicilia e pertanto escludono che alla stessa possa applicarsi il solo regime dell'autorizzazione sindacale a norma dell'art. 5, comma 1 legge regionale Sicilia 37/85, in luogo dell'ordinario obbligo di concessione edilizia.

Infine, esulano altresì dalla definizione di "restauro conservativo" di cui agli artt. 20, lett. c), 1.r. Sicilia, n. 71/78, 31, lett. c), legge 457/78, 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, gli interventi diretti a riedificare l'immobile demolito o anche solo accidentalmente crollato durante i lavori.



IL PORTICO NON È CLASSIFICABILE COME PERTINENZA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4956 del 3 febbraio 2015

La realizzazione di un portico è un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza in esame, che si basa sulla nozione di pertinenza più volte precisata dalla suprema Corte.

Rientrano nella nozione di pertinenza le cose, mobili ed immobili, le quali, pur conservando la loro individualità ed autonomia, vengono poste in durevole rapporto di subordinazione con altre per servire al miglior uso di queste ovvero per aumentarne il decoro e dalle quali possono essere separate senza alterazione dell'assenza e della funzione sia della cosa principale che di quella accessoria.

IL PORTICATO NON È UNA PERTINENZA. La Corte di cassazione (Sez. 3, n. 12938 del 07/10/1988 – dep. 26/09/1989, Bifulco, Rv. 182157) ha escluso che un porticato possa essere annoverato tra le pertinenze, poiché il portico non conserva una propria individualità e non è utilizzabile autonomamente.

In materia edilizia, per pertinenza deve infatti intendersi un'opera che non sia parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato, così che deve escludersi tale qualifica all'ampliamento di un edificio anche se finalizzato al completamento o miglioramento dei bisogni cui l'immobile principale è destinato (Sez. 3, n. 33657 del 12/07/2006 - dep. 06/10/2006, Rossi, Rv. 235382; in applicazione di tale principio si è esclusa la natura pertinenziale del portico di un fabbricato).

LE SIEPI NON SERVONO A DIFENDERE LA PRIVACY. LA TOLLERANZA PROLUNGATA NON AUTORIZZA A VIOLARE LE DISTANZE MINIME

Corte di Cassazione, sezione II, Sentenza n. 3232 del 18 Febbraio 2015

Quali sono le funzioni proprie delle siepi piantate a confine tra diversi possedimenti? E ancora, può la ragione di tutela della privacy, unitamente a una tolleranza prolungata, legittimare la sussistenza delle stesse a una distanza inferiore rispetto ai parametri di legge?

La Suprema corte, dopo aver interpretato la normativa di riferimento, individuando quindi la funzione propria degli alberi e delle siepi piantate a confine tra proprietà, risponde alla seconda in senso negativo, confermando l'ordine, adottato nel merito, di modificare l'assetto e la distanza degli arbusti incriminati, con relativo divieto di piantare in futuro altri alberi a distanza non consentita.

Funzione propria delle siepi, individuata dalla Cassazione attraverso l'interpretazione autentica del testo di legge, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il quale afferma che le stesse risponderebbero a un preminente interesse di mantenimento della privacy – fungono da protezione e da habitat per specie animali e vegetali che sarebbero al contrario minacciati dall'urbanizzazione; riparano dal vento; schermano la vista e proteggono i terreni e le scarpate dall'erosione.

Di conseguenza, “va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa”. La tutela della riservatezza dei confinanti è dunque soltanto collaterale. Anche l'aspetto estetico – non direttamente curato dal legislatore nella normativa applicabile – può essere benissimo mantenuto adottando una soluzione di compromesso. E' quindi immune da vizi la motivazione della sentenza di merito impugnata, con conseguente rigetto del ricorso.

INQUINAMENTO TERRENI, IL PROPRIETARIO NON È RESPONSABILE. CHI INQUINA PAGA

Corte di Giustizia europea, Sentenza 4 marzo 2015 - causa c-534/13

In base alla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, l'operatore che gestisce un sito deve, in linea di principio, sopportare i costi delle misure di prevenzione e di riparazione adottate in risposta al verificarsi di un danno ambientale nel sito.



Tuttavia, tali costi non sono a suo carico se egli può provare che il danno è stato causato da un terzo. La direttiva consente comunque agli Stati membri di adottare norme più severe.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia europea nella sentenza del 4 marzo 2015 relativa alla causa C-534/13, con la quale ha precisato che la normativa italiana, che non impone misure di prevenzione e di riparazione a carico dei proprietari non responsabili dell'inquinamento dei loro terreni, è compatibile con il diritto dell'Unione. A loro carico, gli Stati membri sono liberi di prevedere, allorché tali misure sono adottate dalle autorità, una responsabilità solo patrimoniale.

LA VICENDA. Tra il 2006 e il 2001, le società Tws Automation, Ivan e Fipa Group sono divenute proprietarie di diversi terreni, situati nella provincia di Massa Carrara, in Toscana, che erano gravemente contaminati da sostanze chimiche in seguito alle attività economiche svolte dai precedenti proprietari, appartenenti al gruppo industriale Montedison, i quali producevano in tali siti insetticidi e diserbanti. Ancorché i nuovi proprietari non fossero autori della contaminazione, le autorità italiane hanno ordinato loro di realizzare una barriera idraulica di emungimento per la protezione della nappa freatica.

Il Consiglio di Stato, adito in appello con ricorsi avverso le corrispondenti decisioni amministrative, ha constatato che la legislazione italiana non consente di imporre al proprietario non responsabile della contaminazione la realizzazione di misure di prevenzione e di riparazione e limita la sua responsabilità patrimoniale al valore del suo terreno. Palazzo Spada ha quindi chiesto alla Corte di giustizia europea se tali norme nazionali siano compatibili con il principio «chi inquina paga» cui dà attuazione la direttiva 2004/35/CE.

LA NORMATIVA ITALIANA È IN LINEA CON LA DIRETTIVA 2004/35/CE. Nella sentenza del 4 marzo scorso, la Corte Ue risponde che la normativa italiana è conforme alla suddetta direttiva. Per giungere a tale conclusione la Corte ricorda la costante giurisprudenza in base alla quale il principio «chi inquina paga» (articolo 191, paragrafo 2, TFUE) si rivolge all'azione dell'Unione, cosicché tale disposizione non può essere invocata in quanto tale da privati o da autorità amministrative.

È NECESSARIO UN NESSO CAUSALE TRA L'ATTIVITÀ DELL'OPERATORE E IL DANNO AMBIENTALE. La Corte si dedica, quindi, all'analisi dei presupposti della responsabilità ambientale, quali previsti nella direttiva, soffermandosi, in particolare, sulla nozione di «operatore» e sulla necessità della sussistenza di un nesso causale tra l'attività dell'operatore e il danno ambientale. A tal proposito, la Corte europea precisa che le persone diverse dagli operatori non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e che, quando non può essere accertato alcun nesso causale tra il danno ambientale e l'attività dell'operatore, tale situazione non rientra nel diritto dell'Unione, bensì nel diritto nazionale.

SPESE PER L'ESECUZIONE IN DANNO IN CASO DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

Consiglio di Stato, Sentenza n.715 del 10 febbraio 2015

Gli atti con cui il Comune liquida unilateralmente i diritti di credito di cui si assume titolare per l'intervento di demolizione di opere edili abusivamente realizzate, e ne intima il pagamento, non avendo natura provvedimento, rilevano quali meri atti di esercizio di un diritto soggettivo (in tal senso CdS, IV, 25/1/2003, n.361), sicché i destinatari non hanno l'onere di impugnarli dinanzi al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, qual è la materia edilizia ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. f), Cod. proc. amm., rispettando il termine decadenziale previsto per il ricorso avverso i provvedimenti amministrativi.

L'art. 29 D.P.R. 6/4/2001, n. 380 prevede che l'autore dell'abuso edilizio sia tenuto alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. Si può configurare la sussistenza di questo obbligo di legge non già per lo stretto intervento di effettiva demolizione, ma anche per precedenti interventi (nella specie: di appaltatori dell'amministrazione comunale) andati a vuoto per ragioni comunque imputabili all'interessato, come quando si è dichiarato disponibile a effettuare direttamente l'intervento ripristinatorio e così ha dato causa alla interruzione della demolizione medesima.

DURC NEGATIVO, ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE DA GARA SENZA ASSEGNAZIONE TERMINE DI 15 GIORNI

Consiglio di Stato, Sentenza n. 781 del 16 febbraio 2015

Se non è stato assegnato il termine di 15 giorni per la regolarizzazione, il Durc (documento unico di regolarità contributiva) negativo è viziato e non legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa a cui esso è riferito.

È quanto sostiene il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza in esame. Il Durc, ricorda Palazzo Spada, è rilasciato dalle Casse Edili, ex art. 2, comma 2, del d.m. del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007, previa convenzione con l'Inps e l'Inail. Prima della emissione o dell'annullamento del documento già rilasciato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, di detto d.m., in mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, *"invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni"*.

Anche il d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 98 del 2013, all'art. 31, comma 8, stabilisce che *"Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità"*.

Quindi, osserva il Consiglio di Stato, nella vigenza di detto d.l. "il requisito deve sussistere al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva. **In assenza della assegnazione di tale termine, il DURC negativo di cui trattasi era irrimediabilmente viziato ed era quindi inidoneo a comportare la esclusione della impresa** cui è relativo,

in quanto la violazione non poteva ritenersi definitivamente accertata, anche perché, nelle more, era stato spontaneamente effettuato dall'impresa il pagamento di quanto dovuto; non si verteva, quindi, in materia di sindacabilità del suo contenuto da parte della stazione appaltante”.



PRELIMINARE DI VENDITA. ANCHE SE C'È STATA LA CONSEGNA DEL BENE, NON DECORRE IL TERMINE DI DECADENZA PER LA DENUNCIA DEI VIZI

Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 3028 del 16 Febbraio 2015

Nel caso di specie la Cassazione è chiamata a pronunciarsi circa una questione sorta a seguito di **modifiche degli accordi** intervenuti dopo la stipula di **preliminare di vendita di unità abitative** facenti parte di un complesso immobiliare edificato sulla base del Piano di edilizia economica popolare.

A seguito di problematiche rilevate a livello urbanistico l'impresa costruttrice, promittente venditore, aveva imposto agli acquirenti una **maggiorazione del prezzo**. Il caso qui esposto, nella sua complessità, offre alcuni interessanti spunti di riflessione relativi agli **strumenti processuali correttamente esperibili a tutela delle situazioni soggettive dei promissari acquirenti**, nonché stabilisce da quale momento in particolare iniziano a decorrere i termini di decadenza nell'individuazione dei vizi della cosa venduta previsti dal codice civile a tutela del compratore.

*“In caso di **preliminare di immobile con consegna anticipata**, la consegna dell'immobile oggetto dell'accordo effettuata prima della stipula del definitivo **non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti né comunque di quello di prescrizione, perché l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto**”.*

Al preliminare di vendita non vanno dunque applicate le regole inerenti la garanzia della cosa venduta poiché il presupposto d'applicazione di tale normativa è appunto il passaggio di proprietà tra soggetti. Ciò che può fare il promittente compratore nei confronti del promittente venditore è esperire azione di inadempimento, domandando la condanna di questi ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa. Il giudice del merito ha errato nell'accertare la decorrenza dei termini di decadenza, rilevando di conseguenza vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorso è accolto nei limiti di quanto sopra specificato e la sentenza cassata con rinvio.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: CORRETTA SÌ, MA DIPENDE QUANDO

Corte di Cassazione, Sentenza n 1972 del 4 febbraio 2015

Il parametro di riferimento per la corretta determinazione del valore della partecipazione quale base imponibile su cui



calcolare l'imposta di successione è dato dal valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.

In questi casi, l'Amministrazione finanziaria può eventualmente aggiornare le poste attive e passive ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto, a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio. Detto criterio non può essere derogato per effetto della mancata rettifica della dichiarazione di successione sostitutiva presentata dagli eredi dopo la notifica dell'avviso di liquidazione.

Questi principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza in esame.

La pronuncia si segnala anche per l'ulteriore puntualizzazione sulla ritualità della notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto in primo grado dal contribuente.

La vicenda processuale

Il contenzioso trae origine dall'impugnazione, da parte degli eredi, dell'avviso di liquidazione con cui l'ufficio aveva liquidato la maggiore imposta su un valore imponibile, riferito alle partecipazioni in due società, riportato nella dichiarazione di successione integrativa.

Gli stessi eredi, a seguito della notifica dell'avviso di liquidazione, presentavano, oltre i termini, una terza dichiarazione correttiva di quella originaria, rettificando in diminuzione il valore dichiarato delle partecipazioni.

La Commissione tributaria provinciale si pronunciava in senso favorevole ai ricorrenti con sentenza successivamente impugnata in appello dall'ufficio.

Il giudice di appello rigettava il ricorso, confermando la sentenza di prime cure.

In particolare, ad avviso del Collegio di secondo grado, il valore delle partecipazioni di cui all'ultima dichiarazione di successione doveva considerarsi definitivo, non avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto a rettificarlo; *"vi era stata, cioè, acquiescenza sulla dichiarazione detta, incompatibile con l'appello"*. In ogni caso, concludevano i giudici, *"la valutazione delle partecipazioni, così come esposta nella dichiarazione correttiva, dovevasi considerare convincente, atteso che il valore delle partecipazioni medesime era risultato azzerato già nell'anno 1994 in ragione di vicissitudini concernenti le società ulteriormente partecipate(...); per modo che l'intero sistema di partecipazioni aveva in verità determinato solo perdite, con conseguente riduzione delle azioni e delle quote a valore simbolico"*.

Contro quest'ultima pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione degli articoli 31, 33 e 34 del Dlgs 346/1990 e dei principi in materia di emendabilità della dichiarazione, nonché per violazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), stesso decreto, anche in relazione agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

In particolare, l'ufficio eccepeva che la mancata rettifica della dichiarazione sostitutiva non comportava la definitività dei valori in essa indicati, in quanto la modifica della dichiarazione di successione dopo la notifica dell'avviso di liquidazione pone a carico del contribuente l'onere di provare la correttezza delle modifiche prospettate, senza alcun onere aggiuntivo in capo all'amministrazione.

Peraltro, la ricorrente lamentava che la Ctr aveva erroneamente determinato il valore delle azioni prescindendo dal bilancio e dall'inventario delle società.

Gli eredi resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale.

La pronuncia della Cassazione

I giudici di legittimità hanno accolto le doglianze dell'Agenda, rigettando l'eccezione pregiudiziale proposta dagli eredi sulla inammissibilità del ricorso perché notificato presso il domicilio eletto in primo grado.

A tal proposito, la Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell'articolo 330, comma 1, cpc, nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza, il ricorso può essere notificato sia presso il procuratore costituito nel giudizio *a quo* sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio. Infatti, *"L'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con conseguente validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio oggetto di tale elezione (v. Cass. n. 15523- 09; n. 7214-02)"*. Ciò in considerazione del fatto che, come previsto dall'articolo 62 del Dlgs 546/1992, al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile e, quindi, con riguardo al luogo della notificazione per l'ipotesi detta, la disciplina stabilita dall'articolo 330 cpc.

Peraltro, la Corte suprema, con riferimento alla emendabilità della dichiarazione di successione, ha chiarito i diversi effetti che produce la rettifica a seconda che essa abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione o successivamente: *"nel primo caso l'ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri di rettifica in ordine ai valori emendati e con onere della prova a sua carico. Nella seconda ipotesi, invece, pur non potendosi considerare precluso l'esercizio della facoltà di ulteriore correzione, incombe al contribuente l'onere dimostrativo della correttezza della rettifica proposta (...), senza incidenza di oneri aggiuntivi in capo all'ufficio"*.

Sulla base di dette argomentazioni, la Corte ha ritenuto giuridicamente erronea la sentenza della Ctr nella parte in cui aveva affermato che il valore della base imponibile indicato nell'ultima dichiarazione correttiva doveva considerarsi definitivo in ragione dell'omessa rettifica da parte dell'ufficio.

Da ultimo, in merito alla determinazione della base imponibile relativa alle partecipazioni, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, in base all'articolo 16, comma 1, lettera b), del Dlgs 346/1990, rileva il valore pro-quota, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio. In mancanza di bilancio o inventario, occorre considerare il valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività.

Pertanto, quando sussiste un bilancio approvato, è il valore del patrimonio netto risultante da quest'ultimo che deve costituire il parametro di riferimento per la determinazione dell'imposta, salvo il correttivo sopra accennato, *"poiché, in coerenza con l'indirizzo legislativo teso a uniformare, almeno tendenzialmente, i dati fiscalmente rilevanti con quelli contabili della società, e a trarre i primi dai secondi (salvo ovviamente il potere dell'ufficio finanziario di contestarli, provando la non corrispondenza alla realtà del dato contabile), il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato è vincolante per la parte e per l'amministrazione finanziaria, cui è preclusa un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti della società al netto delle passività, potendo essa procedere solo all'eventuale attualizzazione delle"*

poste attive e passive ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell'ente, a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio (v. Cass. n. 4535-09; conf., ex multis, Cass. n. 5514-09 e n. 12422-07)".

Nel caso di specie, invece, i giudici di secondo grado, pur avendo affermato l'esistenza dei bilanci delle società, non avevano fatto alcun riferimento ai relativi dati, ma avevano tenuto conto di perdite riferite ad altre società a loro volta partecipate dalle prime e non evidenziate nelle scritture contabili ufficiali.

IL CONIUGE ASSENTE AL ROGITO PERDE LA METÀ DEL BONUS PRIMA CASA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1988 del 4 febbraio 2015

È legittima la revoca, per la metà, dell'agevolazione fiscale "prima casa" se, al momento del rogito, era presente solo uno dei due coniugi che ha acquistato il bene in comunione legale. Le dichiarazioni prescritte dalla norma agevolativa devono essere rese al notaio da entrambi i coniugi acquirenti e l'eventuale dichiarazione integrativa deve essere redatta *"con le stesse formalità giuridiche del precedente [atto] ed entro i termini di decadenza"*.

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in esame.

Vicenda processuale e motivi della decisione

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di liquidazione con il quale era stata revocata, per la metà, l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa. Detta agevolazione era stata così riconosciuta nei confronti del solo coniuge, che aveva acquistato l'immobile in regime di comunione legale, presente al momento del rogito.

Il ricorso proposto dal notaio rogante veniva rigettato, sia in primo sia in secondo grado. In particolare, i giudici d'appello ritenevano che le dichiarazioni, prescritte alle lettere *b)* e *c)* della norma agevolativa, dovevano esser rese da entrambi i coniugi in seno all'atto e che eventuali omissioni potevano esser integrate con un altro atto redatto con le stesse formalità di quello precedente, entro il termine di decadenza.

Il notaio, pertanto, ricorreva per la cassazione della sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 4, e nota *II-bis*, della tariffa allegata al Dpr 131/1986, e dell'articolo 16 del Dl 155/2003, in relazione all'articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3. Nello specifico, lamentava che la Ctr non avesse ritenuto che, in caso d'acquisto di un fabbricato da parte di un soggetto coniugato, in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge riguardavano non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto.

La Corte di cassazione, confermando quanto statuito dalla Commissione di secondo grado, ha riconosciuto l'agevolazione solo in favore del coniuge presente al momento del rogito.

In particolare, ha osservato che, per il godimento dell'agevolazione "prima casa", *"occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, frutto, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale: la circostanza che l'acquisto dell'immobile si attui per effetto del regime di comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta"*.

La Corte ha altresì precisato che tale conclusione non contrasta con la precedente giurisprudenza di legittimità (Cassazione 14237/2000 e 15426/2009) citata dal ricorrente. I principi in essa espressi, infatti, sono da riferirsi a un diverso requisito della normativa di riferimento: residenza anagrafica nel comune ove è situato l'immobile.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, per fruire dell'agevolazione è richiesto, tra l'altro, anche il requisito della residenza nel comune ove è situata l'abitazione da acquistare. Su tale aspetto, è emersa la problematica (diversa da quella oggetto della sentenza odierna) relativa alla spettanza o meno dell'agevolazione nell'ipotesi di acquisto di immobile a uso abitativo da parte di coniugi in regime di comunione legale, con particolare riferimento al caso in cui solo uno dei coniugi soddisfi il requisito della residenza anagrafica.

L'Amministrazione finanziaria, con la circolare 38/2005, ha precisato che, ai fini fiscali, l'acquisto di un immobile da parte di un coniuge che si trovi in regime di comunione legale *"comporta l'applicazione nella misura del 50 per cento dell'agevolazione prima casa qualora l'altro coniuge non sia in possesso dei requisiti necessari per fruire del predetto regime di favore"* e non l'esclusione dei benefici per intero.

Tale interpretazione è conforme al tenore letterale della norma agevolativa, che subordina la fruizione del beneficio in argomento alla presenza di condizioni personali del richiedente, quale, in particolare, la residenza anagrafica del singolo e non la residenza familiare.

La giurisprudenza di legittimità ha, invece, affermato con molteplici pronunce – anche più recenti rispetto a quelle citate dal notaio ricorrente – la fruibilità per intero del beneficio *"prima casa"* anche nell'ipotesi in cui uno dei coniugi non soddisfi il requisito della residenza anagrafica (cfr Cassazione 3931/2014, 16355/2013, 16356/2013, 15426/2009, 13085/2003 e 14237/2000).

Tuttavia la Corte, nel caso della sentenza in commento, ha osservato che i precedenti richiamati si riferiscono ad altra fattispecie, e, quindi, non costituiscono, per così dire, *"precedente"*.

Altra questione sollevata dal contribuente, su cui la suprema Corte si è espressa, afferisce al caso in cui un coniuge, in regime di comunione legale, acquisti un fabbricato con richiesta delle agevolazioni fiscali con atto pubblico, senza che nel medesimo intervenga la moglie e alla necessità che, per la dichiarazione integrativa di quest'ultima, sia necessario atto pubblico o sia, invece, sufficiente una scrittura privata autenticata.

Sul punto, si ricorda che il possesso delle condizioni soggettive, di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Tur, deve essere dichiarato, a pena di decadenza, nell'atto di compravendita, fatta salva la possibilità in capo al contribuente - riconosciuta dalla prassi amministrativa (risoluzione 110/2006) - di chiedere successivamente l'agevolazione con atto integrativo avente la stessa forma dell'atto precedente.

La Cassazione, confermando la posizione espressa dall'Amministrazione, ha affermato che è priva d'effetto la dichiarazione integrativa resa dal coniuge assente al momento della compravendita: *"tale atto avrebbe dovuto essere redatto – e non lo era stato – con le stesse formalità giuridiche del precedente ed entro i termini di decadenza"*.



SMARRIMENTO CODICE FISCALE: COSA FARE

In caso di smarrimento del codice fiscale, è possibile **richiederne il duplicato presso un qualsiasi ufficio dell'Agazia, utilizzando il modello AA4/8 ed esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità**. È possibile, in alternativa, richiedere il duplicato sul sito internet dell'Agazia, nella sezione servizi on line. In tal caso, oltre al codice fiscale (oppure ai dati anagrafici completi del richiedente), occorre specificare la motivazione della richiesta. Inoltre, per motivi di sicurezza, è necessario inserire alcuni dati desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente: tipo di dichiarazione, modalità di presentazione della stessa e reddito complessivo dichiarato.



COME SPEDIRE UNA RACCOMANDATA SENZA BUSTA PER NON FAR CONTESTARE IL CONTENUTO

Che succede se il destinatario di una lettera (una diffida, una messa in mora, una comunicazione di interruzione di contratto, il recesso da un servizio, ecc.) contesta il contenuto della busta che gli avete spedito, ossia sostenga che in essa, in realtà, fosse inserito un foglio diverso rispetto a quello che, invece, vi avete infilato? Può essere un vero problema. Infatti, spetta sempre al **mittente** dimostrare il contrario, ossia che nel plico vi fosse, effettivamente, quella particolare comunicazione e non dell'altra comune carta. Il destinatario di una raccomandata inviata in busta chiusa ha sempre la possibilità di affermare di non aver ricevuto quella data lettera ma solo una **busta vuota** o un **atto diverso** da quello che il mittente sostiene di aver notificato.


Qualche rimedio per evitare problemi di questo tipo esiste, soluzioni a cui è meglio ricorrere quando la comunicazione è particolarmente importante.

1 | LA PEC

Un primo sistema potrebbe essere quello di spedire il messaggio attraverso l'ormai nota **posta elettronica certificata** (PEC), che fornisce la prova legale della data di spedizione (giorno, ora, minuto), di quella di ricevimento, nonché dell'identità del soggetto mittente e di quello ricevente. La PEC, per come è ormai noto, non offre prova legale sul contenuto degli **allegati**, per cui evitate di inserire, nel testo della email, frasi come "Si invia diffida con allegato file in pdf". Non avreste tra le mani alcuna prova del contenuto della missiva. Invece sarà bene fare un "copia e incolla" del testo dell'allegato e riportarlo nella email vera e propria.

Ovviamente, il sistema della PEC è valido solo se tanto il mittente quanto il destinatario hanno un indirizzo di posta elettronica certificata. L'albo di tutti gli indirizzi ufficiali è presente all'interno del Registro Ini-Pec, consultabile da chiunque (per maggiori dettagli leggi "Come conoscere la PEC gratis e da casa").

2 | LA RACCOMANDATA SENZA BUSTA



Una seconda soluzione, questa volta di tipo "cartaceo", è di ricorrere alla cosiddetta "raccomandata senza busta" o anche "raccomandata in foglio".

Prendete il foglio (o i fogli tra loro spillati) che avete intenzione di spedire. È necessario che l'ultima facciata (quella posteriore) rimanga completamente bianca.

Piegate il foglio in tre parti, a soffietto. Fate in modo che le tre sezioni abbiano uguale dimensione.

Occorre fare attenzione a lasciare la parte scritta all'interno, mentre la parte in bianco deve rimanere esterna.

Chiudere il soffietto, su entrambi i lati più corti (quelli laterali) con uno o due punti di spillatrice.

Capovolgete il foglio dal lato rimasto bianco e scrivetevi sopra l'indirizzo del destinatario a penna.

Recatevi presso un ufficio postale e consegnate il plico all'addetto affinché vi apponga francobollo, timbro e lo

spedisca. Non dimenticate, ovviamente, di compilare entrambi i modellini della raccomandata a.r. (la cartolina di ritorno e la velina).

MICROSOFT OFFICE GRATIS PER STUDENTI E INSEGNANTI

A settembre dello scorso anno Microsoft ha lanciato un programma per permettere agli studenti statunitensi di scaricare e installare **gratis Office sul proprio PC**. Per aderire a questa speciale promozione, ogni studente deve avere un **indirizzo di posta elettronica valido fornito dal proprio istituto scolastico**.

Dopo aver eseguito una piccola verifica online dell'indirizzo di posta elettronica, lo studente può scaricare le ultime versioni di **Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access e Publisher**, installarle fino a un massimo di 5 PC e in più viene fornito **1TB di spazio sul servizio cloud OneDrive**.

Tale programma ha avuto un tale successo che Microsoft ha deciso di renderlo disponibile anche in altri Paesi tra cui l'Italia. Per aderire e poter scaricare Office anche nel nostro Paese bastano pochi semplici passi. Se si è uno studente andare alla pagina office.com/getoffice365 mentre gli insegnanti devono recarsi alla pagina office.com/teachers. Cliccare quindi su **Tutte le informazioni sull'idoneità**, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica fornito dall'istituto scolastico e premere **Iscrizione**.

10 ORTAGGI DA COMPRARE UNA SOLA VOLTA E COLTIVARE PER SEMPRE

Coltivare a partire dagli scarti. Ecco un'ottima idea per avere a disposizione **nuovi ortaggi** praticamente **a costo zero**. Vi basterà conservare le parti di scarto adatte di lattuga, cipolle e porri, oppure alcune foglie di basilico, o ancora la base di un gambo di sedano per dare inizio al vostro orto, anche in vaso, in modo semplice e conveniente.



1) Lattuga Dopo aver acquistato un **cespo di lattuga**, potrete provare a coltivarlo a partire dagli scarti. Dovrete tenere da parte il fondo del cespo, posizionarlo in una ciotola con acqua vicino alla finestra per 15 giorni. Dopo l'inizio dello sviluppo del cespo, potrete trasferire la nuova lattuga in vaso o nell'orto, dove proseguirà la sua crescita.

2) Cipollotti E' sufficiente **conservare i gambi dei cipollotti**, posizionarli in un vaso con dell'acqua e attendere che ricrescano. Così avrete a disposizione dei cipollotti sempre nuovi a costo zero.

3) Sedano Un altro ortaggio molto utilizzato in cucina che è possibile coltivare a partire dagli scarti è il sedano. Il **sedano** è in grado di **ricrescere facilmente** dal proprio gambo. Vi basterà conservare la base di un gambo di sedano, anziché scartarla. Quindi dovrete posizionarlo in un piattino con dell'acqua e attendere l'inizio dello sviluppo del nuovo ortaggio prima di trasferirlo nell'orto.

4) Cipolle Anche le cipolle sono molto semplici da coltivare a partire dagli scarti. Vi basterà conservare la **base dalla cipolla**, oppure il cuore centrale dell'ortaggio, quando inizia a germogliare e ad assumere una colorazione verde. Come nei casi precedenti, potrete riporre le parti di scarto prima in un piattino con dell'acqua, e poi direttamente nel terreno.

5) Aglio Ancora più intuitiva è la **coltivazione dell'aglio**. Vi basterà tenere da parte alcuni degli spicchi di una normale testa d'aglio, a seconda del numero delle piantine che vorrete ottenere e interrarli in vaso o nell'orto. I nuovi bulbi d'aglio si svilupperanno nel terreno e nel giro di poco tempo potrete raccoglierne di nuovi. Il consiglio è di **piantare gli spicchi d'aglio nell'orto**, accanto alle piante più delicate, per proteggerle dai **parassiti**.

6) Zenzero Coltivare lo zenzero in vaso, magari proprio sul balcone. è semplicissimo. Se avete acquistato dello zenzero, che con il passare del tempo **ha iniziato a germogliare**, vi basterà interrarlo in vaso, con la parte germogliata rivolta verso l'alto. A poco a poco vedrete nascere una piantina, che svilupperà le proprie foglie verso l'esterno e il nuovo zenzero sottoterra. Lo potrete raccogliere quando la piantina si sarà seccata, come nel caso delle patate.

7) Patate Se dalle patate che avete acquistato o raccolto sono spuntati dei germogli, non vi resta che suddividerle in varie parti e interrare nell'orto o in vaso. In poche settimane inizieranno a spuntare delle nuove piantine. Quando le foglie si saranno essiccate, potrete raccogliere le patate.

8) Basilico E' sufficiente posizionare alcune foglie di basilico in un bicchiere d'acqua e attendere una settimana. Alcune metteranno radici e saranno pronte per dare vita a una nuova piantina.

9) Porri Ancora un'idea per coltivare **a partire dagli scarti**. Lo potrete fare anche con i porri, posizionando le loro basi in un vasetto o in un bicchiere d'acqua. Si tratta di un **importante insegnamento** per i più piccoli della famiglia, che impareranno che le parti di scarto delle verdure sono in realtà il punto di partenza per la nascita di nuove piantine e ortaggi.



50 GRAMMI DI ZUCCHERO AL GIORNO: IL LIMITE DA NON SUPERARE SECONDO L'OMS

50 grammi di zucchero al giorno e non di più, per un totale di **12 cucchiaini da caffè**. Adulti e bambini non dovrebbero mai superare questo limite quotidianamente. Ecco quanto emerge dalle **proposte per le nuove linee guida dell'Oms sull'assunzione di zucchero**.

Il documento porta il titolo di "**Guideline on sugars intake for adults and children**". L'Oms sottolinea i rischi di un consumo di zucchero eccessivo. Ridurre il consumo di zucchero mette al riparo da diabete, obesità e carie.

L'Oms sottolinea che **non più del 10% del fabbisogno energetico giornaliero dovrebbe provenire da zuccheri aggiunti**. Per ottenere un maggiore beneficio per la salute si dovrebbero dimezzare le quantità indicate, per un massimo di 25 grammi al giorno, l'equivalente di circa 6 cucchiaini da caffè. Un cucchiaino da caffè infatti contiene circa 4 grammi di zucchero.

Non dobbiamo calcolare soltanto i **cucchiaini di zucchero che aggiungiamo ogni giorno al tè o al caffè**. Per quanto riguarda gli zuccheri aggiunti, infatti, l'Oms si riferisce anche a quelli contenuti negli sciroppi, nei succhi di frutta, nelle merendine, nei biscotti, negli yogurt, nelle caramelle e negli snack dolci.

Attenzione anche agli zuccheri aggiunti che potrebbero essere presenti in **prodotti salati**, come le salse in tubetto o le conserve in lattina. Una **bibita gassata in lattina** potrebbe già contenere oltre la metà del totale di zuccheri aggiunti da non superare al giorno.

Secondo l'Oms, **mantenere l'assunzione di zuccheri al di sotto del 10% dell'apporto totale di energia** riduce il rischio di sovrappeso, obesità e carie. Ogni cittadino dovrebbe rivedere le proprie abitudini alimentari per ridurre il consumo di zuccheri raffinati e di zuccheri aggiunti.

Alcuni esperti suggeriscono interventi a livello statale per ridurre, ad esempio, il quantitativo di zuccheri presente nelle bibite gassate.



ACQUA POTABILE: LE LINEE GUIDA DELL'ISS PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato le **Linee guida italiane** per la sicurezza del sistema idropotabile e per la protezione della salute dei consumatori.

Le linee guida comprendono **misure per la sicurezza e l'efficienza della fornitura di acqua potabile ai cittadini** con

l'obiettivo di garantire la salubrità e la qualità delle risorse idriche dalla fonte fino al rubinetto dei consumatori finali. A tale scopo si dovranno **applicare dei piani di sicurezza dell'acqua**. Proprio a questo proposito l'ISS ha dato il via al nuovo progetto CCM Portale Acque.

Qual è la situazione attuale? Al momento in Italia la **qualità delle acque potabili** viene descritta come **adeguatamente garantita** dalla buona qualità delle risorse idriche prelevate nell'ambiente e dalle

misure di controllo. In Italia sono attivi **sistemi di controllo** che permettono di valutare le eventuali condizioni di non conformità ai requisiti richiesti.

E' comunque necessario **potenziare le strategie di controllo della qualità delle acque**. Il Ministero della Salute si sta attivando proprio da questo punto di vista e raccomanda l'adozione di un nuovo approccio olistico che non si basi solo sul controllo retrospettivo, ma soprattutto sulla prevenzione e gestione dei rischi nella filiera delle acque potabili, fino al rubinetto.

Le nuove Linee guide sulle acque potabili si rivolgono a tutti. I primi destinatari sono i gestori del servizio idrico, le autorità sanitarie e ambientali preposte alla tutela della salute, ma anche i **consumatori** che vogliono **approfondire le proprie conoscenze sulla sicurezza igienico-sanitaria** delle acque destinate al consumo umano.

La **novità** principale riguarda il passaggio da un sistema di sorveglianza di segmenti circoscritti a un **sistema globale di valutazione e gestione del rischio** che permetta di gestire al meglio alcuni scenari critici, come le contaminazioni idriche.

Per quanto riguarda il nuovo rapporto **Pesticidi nelle acque**, l'Ispra sottolinea regione per regione i risultati statistici relativi alle sostanze trovate, i **livelli di contaminazione**, l'elenco delle stazioni con l'indicazione dei livelli di contaminazione misurati, e promette controlli sempre più accurati per la tutela dei cittadini.

PER CONSULTARE IL RAPPORTO ISPRA PESTICIDI NELLE ACQUE 2014 [CLICCA QUI](#)
PER SCARICA QUI LE NUOVE LINEE GUIDA SULLE ACQUE POTABILI [CLICCA QUI](#)



LO SPETTACOLO DELL'ECLISSI SOLARE

Astroamatori e appassionati di tutta Europa, si stanno preparando per il grande evento astronomico **del 20 marzo**. In quella data avverrà infatti un'eclissi solare visibile da tutto il continente, parte dell'Asia e dell'Africa settentrionale. Dall'Italia, come dalla maggior parte di queste zone, si vedrà però un'eclissi parziale. L'eclissi totale vera e propria si potrà osservare solamente da latitudini estreme. L'ombra della Luna, infatti, seguirà il un percorso lungo il mare di Norvegia fino al mare di Barents, dall'arcipelago danese alle Svalbard. Su quelle isole per qualche minuto calerà la notte in pieno giorno. Mano a mano che si scende verso sud l'eclissi diverrà parziale. In Italia gli orari dipenderanno dalla posizione geografica. **A Roma la Luna inizierà il transito di fronte al Sole attorno alle 9 e 24, alle 10.31 sarà al suo massimo e vedremo una suggestiva falce luminosa. Tutto si concluderà alle 11:43.** La raccomandazione principale durante un evento come questo è sempre quella di non osservare direttamente il Sole, né a occhio nudo, né con binocoli o telescopi perché si rischiano danni permanenti agli occhi. Esistono in commercio speciali occhiali con filtri appositi. Stesso discorso per gli strumenti di osservazione, che devono essere dotati di filtri per osservare direttamente il Sole. Ma le migliori osservazioni si possono fare con i telescopi dell'osservatorio più vicino a casa oppure collegandosi con il sito del Virtualtelescope che trasmetterà in diretta streaming l'evento a partire dalle 9 e 15 del 20 marzo (ora italiana). [PER ACCEDERE CLICCA QUI](#)



Errori Gravi da Evitare nella Posa del Cappotto Termico

Quali sono gli errori da evitare nella posa di un cappotto termico?

La durabilità di un isolamento termico a cappotto è strettamente legata alla sua corretta posa in opera. Un cappotto termico può durare 5 anni quanto 50 anni, dipende tutto da come viene concepito e posato.

Conoscere quali siano gli errori più frequenti fatti dagli installatori è quindi fondamentale. In questo articolo ne ho raccolti sei, quelli secondo me più gravi e da evitare sempre.

1. Inadeguato Accostamento dei Pannelli Isolanti

Quando i pannelli isolanti non vengono ben accostati tra loro, rimane dello spazio interstiziale che verrà riempito con il rasante di finitura superficiale. In tali punti lo spessore della rasatura sarà per ovvi motivi superiore a quello presente sul pannello e l'assorbimento di umidità risulterà pertanto diverso, rendendo visibili le giunture in corrispondenza dei pannelli mal accostati. Il problema è aggravato dalla maggiore dispersione termica in tali punti, dovuta alla mancanza di isolante termico.

In tal caso, laddove non sia possibile sistemare l'accostamento dei pannelli isolanti termici, occorre riempire tali fessure con della schiuma isolante a bassa densità, evitando quindi che il rasante superficiale penetri nelle stesse fornendo ad esso uno spessore uniforme per tutta la superficie del cappotto termico.

2. Errata Posa del Collante

Se il collante non viene posato a regola d'arte, i pannelli isolanti rischiano di deformarsi a causa delle tensioni generate dalle variazioni termoigrometriche. I pannelli saranno liberi di "imbarcarsi" in maniera concava o convessa, creando fessurazioni importanti su tutte le giunture che causano infiltrazioni d'acqua e crescite di muffe, fino al deterioramento del materiale isolante stesso.

Una posa del collante a regola d'arte è la cosiddetta posa a cordolo perimetrale e punti centrali garantendo che la superficie di colla, dopo aver accostato e premuto il pannello verso la parete, copra il pannello isolante per almeno il 40%. Tale posa permette di tenere fermo il bordo esterno del pannello isolante, delegando le piccole deformazioni elastiche alla parte centrale del pannello.



Per i pannelli isolanti di tipo fibroso, è possibile posare il collante con metodo a tutta superficie, per il fatto che tali pannelli sono soggetti a minori deformazioni dimensionali.

3. Errata Installazione della Tassellatura

Se la tassellatura viene fatta penetrare troppo all'interno del cappotto termico e quindi non viene lasciata perfettamente allineata con il filo esterno dei pannelli isolanti, si creeranno degli spessori maggiori si rasante superficiale proprio in corrispondenza dei tasselli. Il diverso assorbimento igrometrico del rasante in tali punti renderà visibile la tassellatura su tutta la superficie del cappotto termico.

Per evitare il problema, occorre mantenere il filo esterno della testa dei tasselli allineato con il filo esterno dei pannelli, oppure incassare i tasselli all'interno del cappotto con apposita strumentazione e chiudere i fori con rondelle in materiale isolante.

Si ricorda che l'utilizzo della tassellatura non sostituisce quello del collante (che assicura la tenuta dei pannelli termici). I tasselli, generalmente da installare per un numero intorno a 6 al metro quadrato di cappotto termico, servono per far fronte alle forze di distacco dovute all'azione del vento, presenti principalmente nelle zone alte degli edifici.



4. Inadeguata Resistenza della Rasatura Armata

La rasatura armata esterna **viene posata in due mani:**

- prima mano di rasante
- posa della rete
- seconda mano di rasante.

Se la seconda mano di rasatura viene posata subito dopo la prima mano, il rischio che la rete d'armatura venga schiacciata completamente nella prima mano di rasatura è molto alto. Ciò comprometterà la resistenza generale della rasatura, che non riuscirà ad assorbire le deformazioni dei pannelli sottostanti, dando vita a delle fessurazioni e conseguenti problemi ad esse legati (infiltrazioni d'acqua, muffe, deterioramento cappotto termico).

Per evitare tale problema, occorre aspettare almeno 24 ore prima di posare la seconda mano di rasante. Questo permetterà di mantenere la rete d'armatura in posizione centrale rispetto alle due mani di rasante, lavorando in maniera ottimale rispetto alle sollecitazioni termoigrometriche. Un altro errore di posa della rasatura armata è la mancata sovrapposizione della rete d'armatura o l'assenza della rete per il rinforzo diagonale sugli spigoli delle aperture. Questo genera delle fessurazioni in corrispondenza delle riprese della rete e sugli angoli dei vani porta e finestra.



5. Mancata Adesione della Finitura Colorata

Se si applica la finitura superficiale colorata in condizioni ambientali non adeguate, si può incorrere in problemi di scivolamento del colore o non omogeneità dello stesso su tutta la facciata del cappotto termico.

In caso di posa del colore con elevata umidità relativa esterna, ad esempio con molta nebbia (UR praticamente 100%), è molto probabile che questa idrata la pittura al punto da appesantirla e rallentare l'asciugamento, fino a farla scivolare

verticalmente.

Se invece le riprese del colore vengono effettuate con pittura a temperature molto diverse tra loro, queste si vedranno su tutta la superficie, in quanto la pittura a temperatura più alta tende ad asciugare più velocemente. E' il caso in cui ad esempio il secchio del colore viene lasciato esposto al sole per molto tempo.

Queste sono le condizioni ambientali entro le quali è consigliato operare:

- $5^{\circ}\text{C} < \text{Temperatura aria esterna} < 35^{\circ}\text{C}$
- Umidità relativa $< 85\%$
- Vento moderato

6. Mancanza del Profilo di Partenza

Nel caso di mancata installazione del profilo di partenza, quello posizionato nella parte bassa di un cappotto termico, si rischia:

- di pregiudicare la linearità dei pannelli man mano che vengono posati verso l'alto. Il profilo di partenza viene installato agilmente in orizzontale, a differenza del piano di battuta a terra
- poggiare il cappotto termico a terra significa esporlo al potenziale ristagno d'acqua che potrebbe deteriorarlo nella parte bassa. Per evitare il problema, è bene utilizzare un pannello di partenza resistente all'acqua (tipo XPS) o quanto meno posare in quella zona una terza mano di rasante del tipo elastomerico impermeabilizzante.

La posa in opera svolge un ruolo fondamentale nella qualità finale dell'isolamento termico integrale. Per questo, grazie alla sinergia tra i migliori tecnici sul campo e all'esperienza consolidata delle aziende associate alla EAE (European Association for ETICS, la massima autorità europea in fatto di Sistemi a Cappotto), il Consorzio Cortexa pubblica il nuovo **Manuale di Applicazione del Sistema a Cappotto**. La nuova edizione si basa sulle **linee guida europee definite dall'EAE** nel primo Manuale di Applicazione Europeo mai realizzato prima, sulla base delle ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). **Integrato con le normative nazionali** focalizzate

sulle esigenze locali, il Manuale di Applicazione del Sistema a Cappotto Cortexa diventa oggi più che mai uno strumento di lavoro unico e indispensabile per tutti coloro che vogliono realizzare un Sistema a Cappotto seguendo gli standard qualitativi europei.

PER SCARICARE Il manuale CORTEXA per l'applicazione del sistema a cappotto [CLICCA QUI](#) (per accedere occorre registrarsi gratuitamente)